

**CRITERI E PROCEDURE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. N. 152/2006**

**A. NOTE GENERALI**

1. La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
2. Come previsto dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo e in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto/attività può continuare se il gestore presenta, entro 60 gg. dalla data del rinnovo dell'autorizzazione, la nuova domanda di adesione. Al proposito si precisa che:
  - in caso di mancata presentazione della domanda di adesione l'impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione;
  - qualora, per effetto della nuova autorizzazione generale, l'impianto/attività non potesse più usufruire della procedura delle attività 'in deroga', il gestore è tenuto a presentare istanza in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 entro 60 gg. dall'adozione della nuova autorizzazione generale: in tal caso l'esercizio dell'impianto/attività può essere proseguito fino alla pronuncia della Provincia, mentre in caso di mancata presentazione della domanda nei 60 gg previsti, l'impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione.
3. Il gestore può richiedere l'adesione con riferimento ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso (esempio: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico n. 2, che comprende anche attività di saldatura; qualora l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico Allegato Tecnico n. 30).
4. In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi, il gestore può unificare la cadenza temporale dei controlli, dandone comunicazione preventiva alla Provincia e al Dipartimento ARPA.
5. L'inosservanza dell'autorizzazione generale è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
7. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14 e 272, c. 5 del d.lgs. 152/2006 e comunque dalle disposizioni normative vigenti.
8. Il gestore dell'impianto o dell'attività contemplati negli Allegati tecnici alla presente autorizzazione generale ha comunque facoltà di presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

**B. AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Deve presentare preventiva domanda di adesione alla presente autorizzazione generale relativamente agli impianti ed alle attività 'in deroga' di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006:
  - a) il gestore che intende installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività;
  - b) il gestore che intende trasferire da un luogo ad un altro un impianto od un'attività 'in deroga' esistente, già autorizzato/a in via generale;
  - c) il gestore che intende continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività già autorizzato/a in via generale ai sensi delle dd.G.R. n. 6/27497 del 18/04/1997 e n. 7/2663 del 15/12/2000 quale attività 'a ridotto inquinamento atmosferico' (RIA). La domanda di adesione deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di efficacia della presente autorizzazione generale. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione entro il termine di 60 gg. l'attività si considera in esercizio in assenza di autorizzazione alle emissioni

- in atmosfera;
- d) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante), che per incremento di produzione rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 del medesimo art. 272.
  2. Il gestore può esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività 'in deroga' contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione o di consumo previste per ciascuna attività.
  3. Può presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione generale:
    - a) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria (ivi comprese le attività autorizzate ai sensi della d.G.R. 41406/99 e s.m.i. per le domande presentate ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 203/1988), qualora le attività svolte rispondano ai requisiti previsti dall'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. In tal caso il gestore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all'autorizzazione generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione;
    - b) il gestore in possesso di autorizzazione ordinaria che intende esercire, nello stesso luogo, impianti e/o attività assoggettati ad autorizzazione ordinaria e i seguenti impianti e/o attività soggetti ad autorizzazione in via generale:
      - attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30.
  4. Relativamente alle casistiche di cui al punto 1, lett. c) e d), nonché al punto 3, lett. a), qualora un impianto/attività esistente non sia conforme ai requisiti degli allegati tecnici cui la domanda di adesione si riferisce, il gestore deve adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui alla presente autorizzazione generale entro un anno dalla data di efficacia dell'autorizzazione stessa. In tal caso il gestore deve presentare il relativo progetto di adeguamento contestualmente alla domanda di adesione.
  5. La domanda di adesione va presentata compilando il modello di cui all'Allegato C.

### **C. CASI DI ESCLUSIONE**

1. Non è possibile aderire alla presente autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 e della Parte Quinta, Allegato IV, Parte I del d.lgs. n. 152/2006:
  - a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Quinta, Allegato I, Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
  - b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. n. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e R68;
  - c) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo decreto legislativo, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
  - d) nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo luogo, sia un'attività in deroga sia un'attività assoggettata ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo B, punto 3, lett. b).

### **D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE**

1. La domanda di adesione all'autorizzazione generale, debitamente sottoscritta dal gestore, deve essere consegnata a mano o inviata, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, alla Provincia (in regola con le vigenti norme fiscali) nonché al Comune territorialmente interessato e al Dipartimento ARPA (in carta semplice).
2. La domanda deve pervenire alla Provincia, completa di quanto previsto al successivo paragrafo E., almeno 45 giorni prima della installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, ovvero del

trasferimento di un impianto o di un'attività esistente.

3. La copia della domanda da presentare al Comune e al Dipartimento ARPA deve essere completa ai sensi del successivo paragrafo E.

#### **E. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE**

1. La domanda di adesione deve essere completa in ogni sua parte.
2. Al suddetto fine, la domanda deve contenere i dati e le informazioni richieste nel modello di cui all'**Allegato C**, ed in particolare:
  - a) i dati relativi al gestore;
  - b) la dichiarazione, per ogni tipologia di impianto/attività, se il consumo di materie prime (ovvero la quantità prodotta o il numero di addetti) sia inferiore o pari/superiore alla "soglia massima" indicata nel relativo allegato tecnico;
  - c) la dichiarazione che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Quinta, Allegato I, Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
  - d) la dichiarazione che nell'impianto o nell'attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. n. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e R68;
  - e) la dichiarazione che l'impianto/attività impieghi solventi in quantitativo inferiore alla soglia di consumo di cui alla Parte Quinta, Allegato III, Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e che, di conseguenza, non sia soggetto all'art. 275 del medesimo d.lgs. n. 152/2006, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
  - f) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA eventuali variazioni della ragione sociale e della sede legale della ditta, la cessione d'azienda, la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività, utilizzando il modello di comunicazione amministrativa di cui all'Allegato E alla presente autorizzazione generale.
3. La domanda deve altresì essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Relazione tecnica, sottoscritta dal gestore, predisposta come da modello contenuto nell'allegato tecnico di riferimento, indicante:
    - tipologia delle materie prime utilizzate e relative quantità annue;
    - fasi lavorative;
    - emissioni - numerate da E1 a En - specificando per ognuna se precedentemente autorizzata;
    - se è previsto un impianto di abbattimento, ed in caso affermativo la sigla corrispondente ad una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e/o successivi atti regionali in materia;
  - b) planimetria dell'insediamento, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
  - c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto);
  - d) documentazione dalla quale si evinca che copia della domanda completa è stata presentata al Comune e al Dipartimento ARPA (es. fotocopia della domanda con timbro di ricevuta dell'ente);
  - e) attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia, specificando come causale "Oneri per attività istruttoria – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006";
  - f) eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione dell'autorizzazione generale (vedasi paragrafo B. punto 4).

#### **F. PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Provincia, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo E.

2. Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dalla presentazione, richiede al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salva proroga.
3. In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 ai fini della possibilità di installare l'impianto od avviare l'attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione di tutte le integrazioni richieste.
4. Il Comune interessato o l'ARPA, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione può chiedere alla Provincia, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore, di negare l'adesione. In tal caso la Provincia, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicarsi al gestore, decide in ordine alla domanda di adesione entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso. Qualora con detta decisione fosse negata l'adesione all'autorizzazione generale, il gestore potrà presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006.

#### **G. EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI**

1. L'autorizzazione assume efficacia trascorso il termine ordinario di 45 giorni dalla data di presentazione alla Provincia della domanda di adesione completa, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
2. Nel caso di applicazione del punto 4. del precedente paragrafo F. (osservazioni da parte del Comune o dell'ARPA), l'autorizzazione assume efficacia a decorrere dalla data di ricevimento da parte del gestore della eventuale decisione di assenso della Provincia.
3. La Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti della presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego deve essere trasmesso – previa, se del caso, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto 1.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati la cui acquisizione sia prevista dalle normative di settore in relazione agli impianti ed alle attività contemplati dall'autorizzazione generale.